



DIPARTIMENTO  
**POLITICHE EUROPEE**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



# I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

***VADEMECUM***

***Servizio Concorrenza e Aiuti di Stato***  
***Coordinatore dr Valerio Vecchietti***

**A cura di Maria Grazia Lalloni**

—  
.  
**Parte generale**

**1. I servizi pubblici nell'accezione europea**

**2. La definizione:**

**2.1 i principi ricavabili dalla norme del TFUE**

**2.2 l'apporto della giurisprudenza,**

**2.3 l'elaborazione della Commissione,**

**-i documenti**

**-i settori armonizzati**

**3. il servizio universale e l'obbligo di servizio pubblico**

**4. Quali sono i Servizi di Interesse Generale e quali sono i Servizi di interesse Economico generale, i Servizi Sociali di Interesse Generale**

**4:1 schema riassuntivo**

**5. SIEG e direttiva servizi**

**6. Natura evolutiva dei SIEG e ruolo delle Autorità pubbliche nel definirli e organizzarli**

**6.1 I limiti imposti dalla normativa dell'Unione europea**

**6.2 il limite dell'errore manifesto**

**6.3 un esempio di errore manifesto : C-179/90 - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova**

**7. SIEG e regole di concorrenza**

**8. L'articolo 106 – nozione di diritti speciali ed esclusivi-**

**8.1 l'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale dell'art 106 TFUE**

## **2. Il finanziamento dei Servizi di Interesse economico generale**

### **1. SIEG e aiuti di Stato**

#### **1.1 L'articolo 107 del TFUE**

#### **1.2 Concetto di attività economica**

#### **1.3 La natura giuridica del finanziamento : l'evoluzione giurisprudenziale**

#### **1.4 La sentenza ALTAMARK : requisiti per escludere l'aiuto di Stato**

#### **1.5 Esempi di casi in cui la Commissione ha ritenuto soddisfatti i criteri stabiliti dalla sentenza Altmark**

#### **1.6 Il pacchetto Monti KROES**

#### **1.7 Il processo di revisione del pacchetto Monti Kroes**

## **3. Il nuovo pacchetto**

### **1. Gli strumenti**

### **2. La comunicazione**

#### **2.1 Precisazione su – attività economica, definizione SIEG,**

#### **2.2 precisazioni applicazione ALTMARK**

##### **2.2.1 Atto di incarico**

##### **2.2.2. Parametro per la compensazione**

##### **2.2.3 Principi per evitare sovracompensazione**

##### **2.2.4 Selezione del prestatore**

### **3. Il nuovo pacchetto**

#### **1. Gli strumenti**

#### **2 La comunicazione**

##### **2.1 Precisione su – attività economica, definizione SIEG,**

##### **2.2 precisazioni applicazione ALTMARK**

###### **2.2.1 Atto di incarico**

###### **2.2.2. Parametro per la compensazione**

###### **2.2.3 Principi per evitare sovracompensazione**

###### **2.2.4 Selezione del prestatore**

#### **3. La decisione**

##### **3.1 campo di applicazione**

##### **3.2 regole di compatibilità**

##### **3.3 Obblighi di relazione**

#### **4. La disciplina**

##### **4.1 Il campo di applicazione**

##### **4.2 Norme di compatibilità**

###### **4.2.1 trasparenza**

###### **4.2.2 rispetto norme appalti**

###### **4.2.3 incentivi efficienza**

•

**4.2.4 Importo compensazione**

**4.2.5 Efficienza**

**4.2.6 Incentivi alla efficienza**

**4.2.7 Costo netto necessario (metodologia costo evitato netto)**

**4.2.8 trasparenza**

**4.2.9 obblighi**

**4.2.10 relazioni**

**5. Regolamento de minimis SIEG / regolamento de minimis generale**

**5.1 Regolamento generale de minimis e regolamento de minimi SIEG :base giuridica e campo di applicazione**

**5.2 il settore dei trasporti: vincoli**

**5.3 l'importo e il periodo di riferimento**


**5.4 aiuti trasparenti**

**5.5 aiuti concessi in un regime di garanzia**

**5.6.metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI**


**5.7 autocertificazione – controlli**

**6 Il percorso logico**



# I SERVIZI PUBBLICI

I servizi pubblici sono  
servizi essenziali per  
la vita quotidiana  
dei cittadini





.....***IN EUROPA***

*Per parlare di **servizi pubblici***

*si usa*

*l'espressione*

**Servizi di Interesse Generale (SIG)**

*che possono avere*

**natura economica (SIEG)**

*e*

**non economica (SINEG)**

# Servizi di Interesse Generale (SIG)

**sono:**

*servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto possono essere oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP)*

# I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale.

Alcune di tali attività non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale)

# SI(E)G come contributo allo sviluppo del modello sociale europeo

**I Servizi di interesse generale economico e non costituiscono un asse portante del modello sociale europeo**

*art. 3 par 3 del TFUE: l'Unione europea si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, su una **economia sociale di mercato** fortemente competitiva*

# **I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE : definizione**

- “ Il Trattato o la normativa derivata non danno una definizione**
  
- “ La nozione di SI(E)G è utilizzata :**
  - negli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del TFUE ,**
  - nel protocollo n. 26 allegato al TFUE,**
  - nell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

# Articolo 14

## (ex articolo 16 del TCE)

“ Fatti salvi l'articolo 4 del Trattato sull'Unione Europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, **in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.**

## Art. 14 TFUE

l'art. 14 TFUE considera i SIEG come **“valori comuni”** dell'Unione in riferimento al loro ruolo **“di promozione della coesione sociale e territoriale”**, imponendo all'Unione e ai suoi Stati membri di provvedere affinché questi servizi **“operino sulla base di principi e in condizioni che permettono loro di compiere la loro missione”**

# PROTOCOLLO (n. 26)

## SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,  
DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,  
HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato  
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

### “ Articolo 1

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;
- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

### “ Articolo 2

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

# il protocollo 26 al Trattato di Lisbona

**pur non delineando un'unica ed onnicomprensiva nozione di SIEG  
pone tre importanti punti fermi:**

- **il ruolo essenziale** e l'ampio potere discrezionale **delle autorità nazionali**, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;
- **la diversità tra i vari SIEG** e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;
- **un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.**

# **Art 36 *Carta diritti fondamentali***

## **Accesso ai servizi d'interesse economico generale**

**Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.**

## Articolo 106 TFUE (ex articolo 86 del TCE)

- “ 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
- “ 2. **Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.**
- “ 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

# Articolo 106 TFUE

- “ la gestione del servizio deve in via generale essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole sulla concorrenza laddove il rispetto dei principi di mercato rischi di compromettere la missione affidata al gestore.
- “ **Ciò significa che se le forze del mercato non sono in grado di far sì che il servizio sia garantito in maniera adeguata, le autorità pubbliche potranno imporre agli operatori obblighi di servizio pubblico ovvero concedere diritti esclusivi o speciali.**

.

**adeguato bilanciamento tra**

**valori della coesione economica e sociale**

*(ovvero la garanzia di attuazione di forme di intervento pubblico volte a salvaguardare l'interesse generale alla soddisfazione di bisogni dei cittadini ritenuti essenziali )*

*e*

**il rispetto dei principi e delle regole della  
concorrenza**

*(da parte di tutti i soggetti che si trovano a vario titolo  
ad interagire sul mercato)*

## L'individuazione del significato della locuzione SIEG è stata per lungo tempo operata prevalentemente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia

- ❑ *Corbeau* in tema di gestione del servizio postale (Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, in causa C-320/91)
  - “ la Corte riconduce i SIEG a quelli diretti a soddisfare un interesse essenziale per la collettività e prestati con i caratteri dell'universalità, vale a dire a chiunque ne faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base).
- ❑ *Comune d'Almelo e Monopoli nazionali energia* (corte di Giustizia sentenze 27 ottobre 1997, in cause C-157/94, C-158/94, C-159/94 e C-160/94)
  - “ la Corte ha rilevato l'interesse generale nella garanzia dell'approvvigionamento continuo di energia elettrica in tutto il territorio oggetto della concessione, a tutti gli utenti – distributori locali o consumatori finali – nelle quantità richieste in qualsiasi momento, a tariffe uniformi e a condizioni che possono variare solo secondo criteri obiettivi applicabili all'intera clientela
- “ **A partire dalla seconda metà degli anni '90, maggiore attenzione alla questione è stata dedicata dalla Commissione europea**

# Definizione SIEG: l'apporto della Commissione – le comunicazioni

- “ Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale in Europa”, 11.09.1996
- “ Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale in Europa”, 19.01.2001
- “ Libro Verde su “I servizi di interesse generale”, 21.05.2003
- “ Libro Bianco su “I servizi di interesse generale”, 12.05.2004
- “ Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”. 20.11.2007
- “ Comunicazione Commissione “Un quadro di qualità per servizi di interesse generale “, 20.12.2011

## **... e le normative settoriali (I settori armonizzati)**

- ” Mercato delle comunicazioni elettroniche**
- ” Mercato postale**
- ” Mercato dell’energia elettrica e gas**
- ” Mercato del trasporto**

# Apertura mercati : trasformazione funzioni Stato

- ❖ **Stato Erogatore (diretto/indiretto) v. Stato Regolatore**
- ❖ **Nascita delle Autorità di Regolazione (indipendenti, specializzazione tecnica)**
  - A livello nazionale (AGCom; AEEG)
  - A livello europeo (Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia; Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC))
- “ **Regolazione economica** (efficienza): finalizzato a promuovere la creazione di un mercato concorrenziale
- “ **Regolazione sociale**: finalizzato alla tutela e promozione dei diritti sociali, ovvero quei diritti che il mercato lasciato libero di operare non garantirebbe

# Il servizio universale

*Un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile*

**Bilanciamento tra apertura mercato e i diritti di solidarietà e non discriminazione tra i cittadini a prescindere dalla loro collocazione territoriale e dalla loro condizione sociale**

.

**Servizio universale**



**modalità di funzionamento del mercato**

**Obbligo di servizio pubblico**



**Strumento di contromisura al fallimento del  
mercato**

# I Servizi di Interesse Generale (SIG)

**comprendono**

“ **i servizi non economici (SINEG)**

“ **i servizi economici (SIEG)**

# I SERVIZI GENERALI NON ECONOMICI

si riferiscono a :

“ attività connesse all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, ad esempio:

*Attività relative all'esercito o alla polizia, il mantenimento della sicurezza della navigazione aerea, il controllo della circolazione marittima e la sicurezza marittima, l'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione di misure penitenziarie allo scopo di garantire l'attuazione del sistema penale ...*



“ alcune attività di carattere puramente sociale, ad esempio:

*La gestione dei regimi di assicurazione obbligatoria finalizzati al perseguimento di un obiettivo esclusivamente sociale, che funzionano secondo il principio di solidarietà, che offrono prestazioni assicurative indipendenti dai contributi, le prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo*



# I SIEG

Rispetto all'esigenza e alla portata dell'azione dell'UE nonché riguardo al ruolo degli Stati membri si possono distinguere:

” **Servizi di interesse economico generale forniti dalle grandi industrie di rete**

per le grandi industrie di rete delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dell'elettricità, dei gas e dei trasporti la UE ha elaborato un quadro regolamentare complessivo che specifica gli obblighi di servizio pubblico a livello europeo e include aspetti quali il servizio universale, i diritti dei consumatori e degli utenti, la sanità e la sicurezza.

” **Altri servizi di interesse economico generale**

quali ad es. la gestione dei rifiuti, l'approvvigionamento idrico, che non sono soggetti ad un regime regolamentare complessivo a livello UE. In generale, la prestazione e l'organizzazione di questi servizi sono soggette alle norme che disciplinano il mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di stato. Inoltre, per taluni aspetti della prestazione di questi servizi possono valere norme comunitarie specifiche, quali quelle sull'ambiente.

# Servizi sociali (SSIG)

**La nozione di SSIG non è definita nel TFUE né nel diritto derivato dell'Unione.**

**La comunicazione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea (1) ha individuato, oltre ai servizi sanitari propriamente detti, due gruppi principali di SSIG:**

“ (1) COM(2006) 177 definitivo del 26 aprile 2006.

# Servizi sociali (SSIG)

- “ – i regimi obbligatori previsti dalla legge e i regimi complementari di protezione sociale, con vari tipi di organizzazioni (mutue o regimi professionali), che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza, quali quelli connessi alla salute, alla vecchiaia, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, al pensionamento e alla disabilità;
- “ – gli altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino *(svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l'inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali)*

# servizi essenziali prestati direttamente al cittadino

comprendono:

- “ **l'assistenza ai cittadini confrontati a difficoltà personali o a momenti di crisi** (ad esempio indebitamento, disoccupazione, tossicodipendenza, disgregazione del nucleo familiare)
- “ **attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente reinseriti nella società** (es: riqualificazione e formazione linguistica per gli immigrati) **e in particolare nel mercato del lavoro** (formazione e reinserimento professionale)
- “ **attività che favoriscono l'integrazione delle persone con esigenze a lungo termine** ad es. per disabilità o problema sanitario
- “ **gli alloggi popolari**, che permettono alle persone socialmente svantaggiate o meno avvantaggiate di ottenere un alloggio.

# SSIG/SSIIEG (SIG/SIEG)

- “ i SSIG possono **avere un *carattere economico* o *non economico*** a seconda dell'attività svolta.
- “ il fatto che l'attività interessata si configuri come "sociale" non è di per sé sufficiente per essere esclusa dalla qualificazione di "attività economica" ai sensi della giurisprudenza della Corte.
- “ I SSIG di carattere economico sono **SIEG**

# SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

SERVIZI DI INTERESSE NON  
ECONOMICO GENERALE  
(SINEG)

esercizio  
prerogative  
dei pubblici  
poteri

attività di  
carattere  
sociale  
(SSNEIG)

SERVIZI DI INTERESSE  
ECONOMICO GENERALE  
(SIEG)

Retti da  
disposizioni  
settoriali UE

non retti da  
disposizioni  
settoriali

Servizi locali (acqua,  
rifiuti), SSIEG

**CONCORRENZA**  
**REGOLE CONTROLLO AIUTI DI STATO**



# SIEG e direttiva servizi

**I servizi d'interesse economico generale (SIEG) rientrano nel campo di applicazione della direttiva "servizi" nella misura in cui non ne sono esplicitamente esclusi** (sono stati esclusi, per esempio, i servizi di trasporto, i servizi sanitari, alcuni servizi sociali -quelli relativi agli alloggi popolari, all'assistenza all'infanzia e al sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato - i servizi e le reti di comunicazione elettronica e i servizi audiovisivi).

**I servizi sociali sono stati parzialmente esclusi:** rientrano nella direttiva quando sono forniti da operatori privati non incaricati dallo Stato, ma ne sono esclusi quando sono forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato.

**La direttiva non riguarda gli aiuti accordati dagli Stati membri, che rientrano nell'ambito delle regole di concorrenza**

# Natura evolutiva della nozione SIEG

- “ *Nozione flessibile e storicamente mutevole*
- “ L'ambito e l'organizzazione dei SIEG variano notevolmente tra i vari Stati membri a seconda della storia e della cultura dell'intervento pubblico in ogni Stato membro.
- “ Esiste quindi una considerevole varietà di SIEG e le disparità possono essere a livello di esigenze e di preferenze degli utenti che dipendono da situazioni geografiche, sociali e culturali differenti.

# Il ruolo delle autorità pubbliche nel definire i SIEG

“Le autorità pubbliche degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale (a seconda della ripartizione delle competenze stabilita dal diritto nazionale), dispongono di un ampio margine di manovra riguardo alla definizione di quelli che considerano servizi d'interesse economico generale

“Gli unici limiti sono quelli imposti dal ***diritto dell'Unione e l'errore manifesto di valutazione***

## **La legislazione dell'Unione e i limiti agli Stati membri nella definizione dei SIEG**

**Nei settori che sono stati armonizzati a livello dell'Unione il margine di manovra degli Stati membri non può essere utilizzato in contrasto con le norme di tale armonizzazione.**

# IL LIMITE DELL'ERRORE MANIFESTO

- “ **Determinato caso per caso da decisioni della Commissioni o sentenze della Corte**
  
- “ **Esemplificato dalla Commissione (1) ( es: *Le attività che consistono in pubblicità, commercio elettronico, utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, sponsorizzazione o promozione. La loro inclusione nell'ambito del servizio pubblico dell'audiovisivo costituisce un errore manifesto di valutazione*)**
  
- “ **(1) *Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, GU C 257 del 27.10.2009***

# **Esempio di errore manifesto**

**“ Operazioni portuali di imbarco, di sbarco, di trasbordo, di deposito e di movimento in genere delle merci o di ogni altro materiale nel porto non rivestono necessariamente un interesse economico generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica**

# C-179/90 - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova

**controversia fra:** Merci Convenzionali Porto di Genova SpA (« Merci») e Siderurgica Gabrielli SpA ( « Siderurgica »)

**in merito:** all'esecuzione di operazioni di sbarco di merci nel porto di Genova

«In Italia le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto **sono riservate**, a norma dell'art. 110 del codice della navigazione, a compagnie portuali ..» (diritti esclusivi attribuiti alle compagnie portuali )

«L'esercizio delle operazioni portuali per conto terzi è concesso, ai sensi dell'art. 111 del codice della navigazione, a imprese portuali. Per l'esecuzione delle operazioni portuali queste imprese, che sono in generale società di diritto privato, devono servirsi esclusivamente delle compagnie portuali».

# Il fatto

In applicazione della normativa italiana, la Siderurgica si è rivolta alla Merci, titolare del diritto esclusivo di espletare nel porto di Genova le operazioni relative alle merci convenzionali, per lo sbarco di una partita di acciaio importato dalla Repubblica federale di Germania. La Merci si rivolgeva a sua volta, per le operazioni di sbarco, alla Compagnia portuale di Genova.

Il ritardo nello sbarco delle merci, dovuto in particolare a scioperi dei lavoratori della Compagnia portuale, è all'origine della lite fra la Siderurgica e la Merci.

Nell'ambito di tale lite la Siderurgica ha chiesto il risarcimento del danno subito a causa del ritardo e la ripetizione degli importi versati, da essa considerati sproporzionati alle prestazioni rese.

# La domanda pregiudiziale

***«se un'impresa e/o compagnia portuale....alla quale sia riservata, in esclusiva ed a tariffe obbligatoriamente determinate, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle merci nei porti nazionali, costituisca un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del Trattato istitutivo della CEE, nei cui confronti l'applicazione delle disposizioni del primo comma dello stesso articolo 90 e dei divieti imposti dagli artt. 7, 30, 85 e 86 del citato Trattato possa ostare all'adempimento, da parte delle medesime, della specifica missione loro affidata ».***

# La sentenza

**«Si deve rilevare in proposito che non risulta ...che l'interesse economico generale legato alle operazioni portuali abbia un carattere specifico rispetto a quello di altre attività della vita economica e nemmeno che, se così fosse, l'applicazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle in materia di concorrenza e in materia di libera circolazione, osterebbe all'adempimento di siffatta missione.»**

# SIEG e regole di concorrenza

I soggetti incaricati della gestione dei SIEG esercitano  
una attività economicamente rilevante



rientrano nella nozione di impresa



sono soggetti alle norme di concorrenza



Limiti (deroga) art. 106.2

# ARTICOLO 106 del TFUE

**L' art. 106 al comma 1 vieta** l'emanazione o il mantenimento, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, di **misure contrarie alle norme dei trattati, in particolare** al principio di non discriminazione e **alle regole di concorrenza.**

**L' art. 106 al comma 2 prevede una deroga al paragrafo precedente nei casi di specifica missione affidata alle imprese, purché gli scambi non vengano pregiudicati in modo contrario agli interessi dell'Unione.**

**L' art. 106 al comma 3** attribuisce alla Commissione un potere di vigilanza sul rispetto della disposizione, conferendole potere normativo attraverso l'adozione di direttive o decisioni

# Nozione di diritti speciali ed esclusivi

- “ Fino al 1996 l'espressione era considerata equivalente
- “ Le due nozioni sono state specificate nella direttiva 94/46/ della Commissione del 13.10.1994 sulle comunicazioni via satellite e da ultimo nella direttiva trasparenza 111/2006
- “ "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;
- “ "diritti speciali", i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica:
  - “ i) limiti a due o più, senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività; o
  - “ ii) designi, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività; o
  - “ iii) conferisca ad una o più imprese, senza osservare detti criteri, determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.

# Evoluzione nell'interpretazione articolo 106 – la Commissione

“ Sino agli anni 80 la CE non si avvale dei poteri di cui all'art. 106(3) TFUE

*La Commissione mantiene una posizione neutrale nel dibattito tra i sostenitori di un'economia pienamente concorrenziale e i difensori del ruolo di programmazione sociale*

“ **1.07.1987: Adozione Atto Unico Europeo che prevede l'instaurazione progressiva del mercato interno ( uno spazio ove assicurare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali da realizzare entro il 31.12.1992**

La Commissione assume un atteggiamento più restrittivo nell'applicazione dell'art. 106 TFUE

“ **Progressiva apertura dei mercati dei SIEG**

Prime direttive di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (1988); trasporto ferroviario (1991); trasporto aereo (1992),

# Evoluzione nell'interpretazione articolo 106 – la giurisprudenza

- “ **Attribuzione di diritti speciali o esclusivi non costituisce di per se una misura contraria al Trattato (presunzione di legittimità)** (Corte di Giustizia, sentenza del 30 aprile 1974, in causa C-155/73, Sacchi) *In una prima fase di applicazione dell'art. 106 TFUE, la Corte si è astiene dal sindacare le scelte politiche degli Stati membri relative all'organizzazione dei SIEG*
- “ **Atto Unico Europeo: muta l'orientamento giurisprudenziale abbandono del principio di «presunzione di legittimità»** (Cfr. Corte giust. 19.3.1991, causa 202/88, Repubblica Francese c. Commissione (nota come Sentenza Terminali di comunicazione) *Nella giurisprudenza vi è una crescente valorizzazione degli obiettivi economici della Comunità e la tutela delle libertà economiche assume un ruolo prioritario*
- “ **La Corte restringe la portata della deroga contenuta nell'art. 106(2) TFUE** si afferma l'interpretazione per cui le deroghe non possono essere consentite in base alla sola presenza di un interesse generale ma debbono essere proporzionali al raggiungimento della missione generale

# Evoluzione interpretazione art.106

***applicazione delle disposizioni dell'articolo 86, par 1 e 2, come parti di un'unica norma volta a fissare le condizioni di legittimità dei monopoli legali in materia di servizi di interesse economico generale.***

*(Corte di Giustizia, sentenza Corbeau, in cui la Corte ha affermato che il combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 86 consente «agli Stati membri di conferire ad imprese, cui attribuiscono la gestione di servizi di interesse economico generale, diritti esclusivi che possono impedire l'applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, **nella misura in cui restrizioni alla concorrenza, o persino l'esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori economici, sono necessarie per garantire l'adempimento della specifica funzione attribuita alle imprese titolari dei diritti esclusivi**».*

# *Corbeau:*

”

- . la gestione del SU postale in condizioni di equilibrio implica che l'impresa incaricata possa compensare i settori redditizi con quelli non redditizi
- . Ciò giustifica una restrizione della concorrenza di altri operatori nei settori più redditizi (gli operatori non gravati dal SU si concentrerebbero sui settori redditizi).
- . La restrizione non si giustifica per i servizi “a valore aggiunto” , scindibili dal servizio generale, che rispondono ad esigenze specifiche di operatori economici e che richiedono prestazioni supplementari non fornite dal servizio-base

# Principio di proporzionalità

- “ **Il PP svolge un ruolo centrale per valutare se le restrizioni alle regole della concorrenza siano ammissibili ex art. 106(2) TFUE**
- “ **Si tenta di contemperare il principio di concorrenza con la salvaguardia delle scelte di politica economica operate dagli Stati membri per garantire la prestazione di servizi di interesse generale.**
- “ **Il PP attiene all’an e al quantum dell’azione**
- “ **An: richiede che l’azione non possa essere sostituita da un’altra meno restrittiva delle regole della concorrenza**
- “ **Quantum: accertata la necessità, impone che l’azione sia la minima per l’adempimento della missione**

# ARTICOLO 106

Quindi l'articolo 106, paragrafo 2, prevede un'eccezione alle norme contenute nel trattato, a condizione che sia **rispettata una serie di criteri**:

- “ vi deve essere un **atto d'incarico** mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito.
- “ il conferimento dell'incarico deve essere **relativo ad un servizio d'interesse economico generale**
- “ l'eccezione deve essere **necessaria** per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo ( «requisito della necessità»).
- “ lo sviluppo degli **scambi non deve essere compromesso** in misura contraria agli interessi della Comunità.

# Impresa incaricata

- “ Ai fini del diritto della concorrenza è impresa qualunque entità che esercita una attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento” (CGCE C-41/90 “Hofner e Elser”)
- “ È attività economica “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato” (CGCE C-180/98 “Pavlov”)
- “ È decisivo distinguere fra attività economica ed attività non economica

# **finanziamento dei Servizi di interesse economico generale**

*Molti servizi di interesse generale non possono essere forniti sulla base dei soli meccanismi di mercato e sono necessarie specifiche disposizioni per garantire l'equilibrio finanziario del fornitore (destinate a coprire interamente o in parte i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico -OSP)*

*(è ininfluyente il fatto che tali SIEG siano prestati da imprese pubbliche o private)*

# Finanziamento dei Servizi di interesse economico generale

In base alle tradizioni storiche e alle caratteristiche specifiche dei servizi in oggetto, gli Stati membri applicano meccanismi diversi per garantire l'equilibrio finanziario dei fornitori di servizi di interesse generale. I meccanismi di finanziamento applicati dagli Stati membri includono(1):

- “ Un sostegno finanziario diretto attraverso il bilancio statale (ad esempio, sussidi o altri benefici finanziari quali la riduzione delle imposte).
- “ Diritti speciali o esclusivi
- “ Contributi dei partecipanti al mercato (ad esempio, un fondo per il servizio universale).
- “ Calcolo della media delle tariffe (ad esempio, una tariffa nazionale uniforme nonostante le notevoli differenze di costo della fornitura del servizio).

(1)Libro verde 21.05.2003

# **SIEG e regole sugli Aiuti di Stato**

**I soggetti incaricati della gestione dei SIEG esercitano  
una attività economicamente rilevante**



**rientrano nella nozione di impresa**



**sono soggetti alle norme di concorrenza**



**limiti (deroga) art. 106.2**



**aiuti sotto forma di compensazioni-art.107**

# Articolo 107 TFUE

**Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.**

# Elementi degli AS Art. 107.1 (presenti cumulativamente)

- “ 1. **Intervento dello Stato (risorse pubbliche)  
(principio dell'investitore privato  
in un'economia di mercato)**
- “ 2. **Vantaggio economico del beneficiario  
(impresa)**
- “ 3. **Selettività (vantaggio competitivo del  
beneficiario)**
- “ 4. **Distorsione della concorrenza – influenza  
sugli scambi fra SM**

# SIEG e AIUTI DI STATO

- “ Le regole di concorrenza si applicano solo alle "**imprese**". Questo concetto comprende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento
- “ Qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni e/o di servizi su un determinato mercato è **un'attività economica** ai sensi delle regole di concorrenza. In questo contesto, il fatto che l'attività in questione si configuri come "sociale" o che sia svolta da un soggetto senza scopo di lucro non è di per sé sufficiente per non considerarla un'attività economica.

## **Esempi di attività considerate economiche in decisioni della Commissione e in sentenze della Corte**

**“ L'attività di collocamento svolta dagli uffici pubblici per l'impiego**

**“ I regimi di assicurazione facoltativa che funzionano secondo il principio della capitalizzazione, anche nel caso in cui siano gestiti da enti non a scopo di lucro.**

***con principio di capitalizzazione si intende che le prestazioni assicurative dipendono unicamente dall'ammontare dei contributi versati dai beneficiari e dai risultati finanziari degli investimenti effettuati.***

# *segue... esempi di attività considerate economiche*

“ I servizi di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati.

- I servizi, come quelli consistenti nell'espletare formalità doganali, concernenti soprattutto l'importazione, l'esportazione e il transito di merci, nonché altri servizi complementari, quali i servizi appartenenti ai settori monetario, commerciale e tributario, offerti da spedizionieri doganali assumendo i relativi rischi finanziari.
- La fornitura da parte di soggetti giuridici, stabiliti dai datori di lavoro o dalle organizzazioni sindacali e autorizzati dallo Stato, di servizi di assistenza ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro, relativi alla compilazione della dichiarazione dei redditi, e di altri servizi di consulenza in materia.
- La gestione delle infrastrutture di trasporto.
- I servizi medici prestati in un contesto ospedaliero o in altri ambiti.
- L'assegnazione di fondi a comuni e associazioni di volontariato per alloggi con affitti a costi contenuti; l'assegnazione di fondi per prestiti immobiliari, regimi di edilizia a prezzi accessibili intesi a fornire alloggi a costi ridotti, regimi di sovvenzioni per gli affitti e sistemi di sovvenzioni per le persone anziane e disabili e i nuclei familiari socialmente svantaggiati.
- La fornitura di infrastrutture ausiliarie nel campo dell'edilizia popolare, come strade, negozi, aree giochi e ricreative, parchi, terreni, spazi aperti, luoghi di culto, fabbriche, scuole, uffici e altre costruzioni o terreni e altri lavori e servizi analoghi, necessari per garantire un contesto adeguato per l'edilizia popolare.

# Prestatori di servizi senza scopo di lucro

- “ **Le disposizioni del TFUE relative agli aiuti di Stato sono applicabili ai prestatori di servizi senza scopo di lucro . Il solo fatto che un soggetto non persegua uno scopo di lucro non significa che le attività esercitate non abbiano un carattere economico**
- “ Lo status giuridico del soggetto che fornisce i SSIG non influisce sul carattere dell'attività interessata. **Il criterio adeguato è se il soggetto interessato esercita un'attività economica.**
- “ Per esempio, un'associazione senza scopo di lucro o un'organizzazione caritativa che esercita un'attività economica costituisce "un'impresa", ma solo per la parte economica dell'attività. Le regole di concorrenza non si applicano alle loro attività non economiche.

# Esempio

“ La fornitura di servizi di trasporto d'urgenza e di servizi di trasporto di malati da parte di organizzazioni senza scopo di lucro può costituire un'attività economica. Gli obblighi di servizio pubblico possono rendere i servizi forniti da tali organizzazioni meno competitivi degli analoghi servizi effettuati da altri operatori non vincolati da tali obblighi, ma tale circostanza non può impedire che le attività di cui trattasi siano considerate attività economiche.

“ CGCE, sentenza del 25 ottobre 2001, Glöckner, causa C-475/99, punto 21.

## I centri di azione sociale che gestiscono SSIG (ad esempio, servizi per persone anziane e disabili) svolgono attività economica?

- “ dipende dalle attività esercitate.
- “ se gestisce, ad esempio, un servizio di consegna di pasti a domicilio o un servizio di cure a domicilio, ma tali attività possono essere svolte da altri prestatori, pubblici o privati, un centro di questo tipo offre servizi su un mercato e quindi esercita un'attività economica ai sensi delle regole di concorrenza
- “ Ciò non significa comunque che tutte le attività di detto centro debbano essere considerate economiche.
- “ Può ad esempio gestire anche un'attività di pura protezione sociale, come la distribuzione di stanziamenti pubblici ai loro beneficiari, che di per sé non costituirebbe un'attività economica.

# **SIEG e aiuti di Stato**

## ***Natura giuridica del finanziamento***

- “State Aid Approach” (cfr caso FFSA, causa T-106/95, 27.02.1997)**
- “Compensation Approach” (cfr caso Ferring, causa C-53/00, 22.11.2001)**
- Il caso Altamark, causa C-280/00, 24.07.2003**

# State Aid Approach

- “ I finanziamenti pubblici erogati per compensare il costo effettivo sostenuto dalle imprese che prestano servizi di interesse economico generale costituiscono aiuti di Stato giustificabili ex art. 86 p.2
- “ (casi FFSA e SIC)

# «Compensation Approach»

- “ **I finanziamenti diretti erogati dallo Stato non costituiscono aiuti di Stato quando non eccedono la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico**
- “ *Corte di Giustizia, sentenza 22 novembre 2001, in causa C-53/00 Ferring SA c. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).*

## **In base a tale orientamento giurisprudenziale:**

- “ la finalità compensativa della misura d’ausilio statale non aveva rilievo sulla relativa qualificazione in base all’articolo 87, para 1 del TCE (ora 107 TFUE)**
- “ L’eventuale ammissibilità dell’intervento dello Stato doveva, dunque essere valutata in riferimento alla deroga ex articolo 86, para 2, (ora 106 TFUE) da decretare nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di stato fondato sull’obbligo di notifica preventiva e sulla necessaria autorizzazione della Commissione.**

- 

- “ **1° «approccio aiuto di Stato»** le misure di ausilio statale qualificate come «aiuto di Stato» La compatibilità di un aiuto di Stato erogato in funzione compensativa per obblighi di servizio pubblico è subordinata al rispetto delle condizioni richiamate dalla deroga di cui all'articolo 86, para. 2, che richiede coerenza tra il meccanismo (e l'ammontare) del finanziamento e l'adempimento della missione affidata all'impresa incaricata della gestione del servizio di interesse economico generale ed il rispetto del principio di proporzionalità nell'erogazione della misura
  
- “ **2°approccio** è il cd. «**criterio della compensazione**» le misure d'ausilio accordate dallo Stato alle imprese gravate da obblighi di servizio pubblico che rispettano la condizione di **equivalenza** ai costi sostenuti per l'assolvimento di tali obblighi, non devono essere qualificate come «aiuto di Stato».

# La messa a punto dell'approccio compensazione in Altmark

“ la Corte di Giustizia è stata chiamata a risolvere una serie di questioni pregiudiziali sollevate nell'ambito di una controversia tra la Altmark Trans e la Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH riguardante il rilascio alla prima, da parte del Governo della regione di Magdeburg, di concessioni relative a servizi di linea su autobus e di sovvenzioni pubbliche per l'esecuzione di tali servizi di trasporto. I giudici comunitari, dopo aver richiamato i presupposti necessari ai fini della qualificazione di una misura di intervento statale come «aiuto di Stato», concentrano la propria attenzione sull'idoneità della misura d'ausilio statale ad attribuire «un vantaggio» all'impresa beneficiaria.

# La domanda pregiudiziale

“ Se le sovvenzioni destinate a ripianare il passivo di un servizio pubblico di trasporto locale di persone siano o no soggette al divieto di aiuti di cui all'art. [92], n. 1, [del Trattato] CE, o se siano del tutto inidonee a pregiudicare gli scambi tra Stati membri, per via della loro rilevanza puramente locale; se abbiano eventualmente rilevanza, al riguardo, la concreta situazione e le dimensioni dell'attività di trasporto a carattere urbano, extraurbano o regionale di volta in volta in questione.

# La sentenza Altmark

“ le misure d’ausilio che si «limitano a compensare gli extracosti connessi all’adempimento di obblighi di servizio pubblico», non devono essere qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 87, par. 1, e quindi non sono soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui all’art. 88, par. 3.

**La pronuncia va oltre la mera riaffermazione dell'«approccio compensazione»:**

**specifica l'ambito di operatività indicando quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché le compensazioni per obblighi di servizio pubblico possano sfuggire alla qualificazione di «aiuti di Stato».**

# Sentenza Altamark: i principi per escludere l'aiuto di Stato

- “ L'impresa deve essere incaricata dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico (incarico)
- “ I parametri in base al quale viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente (trasparenza)
- “ La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (proporzionalità)
- “ La scelta dell'impresa deve essere effettuata nell'ambito di una procedura di selezione pubblica (efficienza) oppure il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

## **Esempi di casi in cui la Commissione ha ritenuto che i criteri stabiliti dalla sentenza Altmark fossero soddisfatti**

“ **Il finanziamento di un regime che promuove investimenti allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Irlanda non è stato ritenuto un aiuto di Stato.**

- (a) La fornitura di nuove capacità di riserva di produzione di energia elettrica per far fronte alla domanda di energia elettrica in qualsiasi momento dell'anno, compresi periodi di punta, è stata considerata un SIEG.
- (b) è stata organizzata una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria in modo da garantire che fossero riunite tutte le altre tre condizioni fissate dalla sentenza Altmark.

“ **Non sono state considerate aiuti anche le sovvenzioni di finanziamento dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga in Francia .**

- (a) L'accesso generalizzato all'infrastruttura a banda larga (e larghissima) per tutta la popolazione era un SIEG.
  - (b) Parametri specifici hanno predefinito il livello della compensazione nel contratto di concessione.
  - (c) Non esisteva alcun rischio di sovracompensazione in quanto i parametri per il calcolo della compensazione sono stati definiti con precisione nei progetti di impresa degli operatori basati sui dati specifici forniti dalla stessa autorità pubblica..
- “ (d) È stata effettuata un'analisi approfondita e dettagliata dei requisiti del progetto e delle offerte dei candidati. Inoltre, la procedura scelta ha consentito di selezionare il candidato più efficace che offre il servizio al costo minore per la collettività

## Esempi di casi in cui la Commissione ha ritenuto che i criteri stabiliti dalla sentenza Altmark fossero soddisfatti

- “ **Nel caso Dorsal**, (Francia Banda larga regione Limousin) la Commissione ha ritenuto che sia stato soddisfatto il quarto criterio stabilito dalla sentenza Altmark in quanto un'analisi comparativa approfondita dei requisiti specifici del progetto e delle offerte dei candidati e la stessa procedura di gara hanno previsto che la compensazione fosse valutata sulla base dei costi di un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata.
- “ La Commissione ha concluso che le commissioni pagate da **"Cassa Depositi e Prestiti"** – **organismo finanziario controllato dallo Stato** – a **"Poste Italiane"** non sono state considerate aiuti di Stato.
  - (a) La collocazione di libretti di risparmio postale è stata considerata SIEG
  - (b) Il canone di mercato corrispondeva a una stima appropriata del livello dei costi che dovrebbero essere sostenuti da un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata operante nello stesso settore, tenendo conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento degli obblighi. Il quarto criterio della sentenza Altmark è stato pertanto soddisfatto.

# Costo di riferimento e caso Poste Italiane

**Costo impresa media gestita in modo efficiente** 

**è possibile utilizzare un costo di riferimento prestabilito  
(purché giustificabile)**

*La remunerazione riconosciuta a Poste per la collocazione di libretti postali era inferiore a quella di riferimento derivante da prodotti finanziari simili del mercato: è stato così ritenuto che fosse soddisfatto il IV criterio Altmark*

.

**Se anche uno solo dei criteri Altmark non è**

**rispettato**

**e sono presenti**

**le condizioni dell'articolo 107 TFUE**

**è necessario verificare la compatibilità dell'aiuto**

# La risposta della Commissione: il pacchetto Monti-Kroes

- “ Decisione 2005/842/CE riguardante l’applicazione dell’art. 86(2) TCE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei SIEG (**esenti da notifica**)
- “ La disciplina (2005/C 297/04) degli Aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (**da notificare**)
- “ Direttiva 2005/81/CE di modifica della Direttiva 80/723/CEE relativa alla **trasparenza** delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese La versione consolidata della normativa è costituita dalla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006

# Il pacchetto Monti-Kroes

- “ **la decisione:** indica condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico è ritenuta **compatibile** con le norme sugli AdS e **non deve essere notificata** alla Commissione.
- “ **Esenta dall’obbligo di notifica le compensazioni :**
  - . a) *di importo annuo inferiore a 30 milioni di euro concesse a beneficiari con un fatturato annuo inferiore a 100 milioni di euro*
  - b) tutte le compensazioni concesse a imprese aventi incarichi di **edilizia popolare e a ospedali**, purché vengano rispettate determinate condizioni
- “ **la disciplina** specifica le condizioni alle quali la **Commissione può dichiarare compatibili** le compensazioni non contemplate dalla decisione

# La direttiva «trasparenza»

“ la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese: questa modifica prevede la separazione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato


## Art. 108.3

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.”(clausola di standstill)

**NOTIFICA**

- “ Sentenza Altmark: determina quando una misura rientra nell’ambito della nozione di AdS**
- “ La decisione e la disciplina determinano le condizioni alle quali può essere autorizzata una compensazione che costituisce un AdS**

# Le regole degli aiuti di Stato: il quadro logico




# IL PROCESSO DI REVISIONE DEL PACCHETTO MONTI-KROES

- “ **2009** rapporto SM ai sensi articolo 8 decisione 2005/842/CE
- “ **10.06.2010 - 10.09.2010** Consultazione pubblica sulla revisione delle regole sugli AdS per I SIEG
- “ **marzo 2011** Rapporto della CE sulla applicazione regole AdS ai SIEG dopo il 2005 e risultati della consultazione pubblica
- “ **16.09.2011 - 21.10.2011** Consultazione pubblica sui nuovi testi riguardanti l'applicazione delle regole sugli AdS ai SIEG
- “ **Dicembre 2011** Adozione nuovo pacchetto (comunicazione interpretativa, decisione esenzione, disciplina, progetto Regolamento)
- “ **26 aprile 2012** Regolamento *de minimis* per SIEG

***Continua ad applicarsi la Direttiva 11/2006/CE***

# SIEG: nuovo pacchetto 2011

## obiettivi della riforma



# Gli strumenti del nuovo pacchetto

- “ la Comunicazione 2012/C 8/02 sulla applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE C 8 dell’11.01.2012
- “ la Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE L 7 dell’11.01.2012).
- “ la Comunicazione 2012/C 8/03 recante Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (pubblicata sulla GUUE C 8 dell’11.01.2012).
- “ il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale *L 114 del 26/04/2012* .

“ **Continua ad applicarsi la Direttiva 11/2006/CE**

SERVIZI DI INTERESSE  
ECONOMICO GENERALE (SIEG)

La compensazione  
non è aiuto di Stato

Sono soddisfatte  
le 4 condizioni  
Altmark

concorrenza e  
scambi tra SM non  
sono influenzati nel  
caso di aiuto al di  
sotto di una certa  
soglia

Prima: solo de  
minimis generale  
Ora: de minimis  
specifico per SIEG

La compensazione è  
aiuto di Stato

Non  
sottoposto a  
notifica se  
risponde ai  
criteri della  
decisione di  
esenzione

Sottoposto a  
notifica alla Ce che  
verifica la  
compatibilità della  
compensazione con  
le norme sugli aiuti  
di Stato in base ai  
criteri precisati  
nella disciplina

# *Comunicazione*

SIEG 2005	SIEG 2011
	<p>presenza di attività economica,</p> <p>definizione di SIEG,</p> <p>atto di incarico,</p> <p>nozione di aiuto (Altmark),</p> <p>forme di compensazione,</p> <p>relazione con regole appalti pubblici,</p>

# Comunicazione: precisazioni Attività economica

- “ offerta di beni o servizi su un mercato
- “ l'esistenza di un mercato dipende dall'organizzazione da parte dell'autorità
- “ è indifferente che l'entità sia stata creata per generare profitti

## *Esempi di misure che si è ritenuto non influire sugli scambi tra SM*

- “ ***piscina pubblica Dorsten*** (dec. CE N 258/2000) “una sovvenzione annua per la costruzione e il funzionamento di una piscina che sarebbe utilizzata solo dalla popolazione locale non poteva influire sugli scambi tra stati membri”
- “ ***musei locali in Sardegna*** (dec. CE N 630/2003) il finanziamento di progetti di portata limitata e di importo modesto di questi musei non incideva sugli scambi nella misura in cui, ad eccezione di pochi grandi musei di fama internazionale, i cittadini degli altri SM non attraversano le frontiere principalmente per visitare tali musei
- “ ***produzioni teatrali basche*** (dec. CE N 630/2003) il finanziamento delle produzioni non incideva sugli scambi tra gli SM, in quanto si trattava di produzioni a livello di micro imprese o piccole imprese di carattere locale, il cui pubblico potenziale era limitato a una regione geografica e linguistica specifica.

# Comunicazione precisazioni: Definizione di SIEG

- “ caratteristiche particolari rispetto ad altre attività economiche
- “ sono destinati ai cittadini o rientrano nell’interesse dell’intera società
- “ i servizi non sono e non possono essere forniti dal mercato in modo soddisfacente e “a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato” (ad esempio, settore della banda larga)
- “ Stati membri: ampio margine di discrezionalità per la loro definizione
- “ Commissione: verifica solo l’assenza di errori manifesti

# Comunicazione precisazioni per «non aiuto» Altmark

- ❖ Atto di incarico
- ❖ Parametro per la compensazione
- ❖ Principi per evitare sovracompensazione
- ❖ Selezione del prestatore

# Atto di incarico

- “ tipo di atto: atto legislativo, contratto, ...
- “ l'atto di incarico deve precisare alcune caratteristiche essenziali del servizio

# Atto di incarico

**deve almeno precisare:**

- a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;**
- b) l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;**
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa ;**
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e**
- e) le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.**

# Parametri per il calcolo della compensazione

I parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,

- “ possono essere presi in considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del servizio di interesse economico generale.
- “ gli introiti che l'impresa percepisce grazie alla fornitura del servizio di interesse economico generale devono essere dedotti.

## “ Principi per evitare sovracompensazione

**Compensazione = costi (- introiti) + margine utile ragionevole**

(In base alla terza condizione della sentenza Altmark, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole)

# Utile ragionevole

**«margine di utile ragionevole» = tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio**

*“Il tasso va determinato, ove possibile, facendo riferimento al tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza*

# Selezione del prestatore: gara

- “ **procedura aperta** conforme alle condizioni previste dalle norme sugli appalti pubblici;
- “ **procedura ristretta** (a meno che venga impedito,, senza validi motivi, agli operatori interessati di presentare un'offerta)
- “ ***Casi eccezionali:***
- “ **dialogo competitivo o una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara** (danno all'autorità aggiudicatrice un ampio margine di discrezionalità e possono limitare la partecipazione di operatori interessati).
- “ **NO**
- “ **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara** (non può garantire che detta procedura determini la selezione di un offerente in grado di fornire i servizi in questione al costo minore per la comunità)

# criteri di aggiudicazione

- ❖ «**prezzo più basso**»
- ❖ «**offerta economicamente più vantaggiosa**» sufficiente, a condizione che i criteri di aggiudicazione, compresi quelli ambientali o sociali, **siano strettamente collegati con l'oggetto del servizio fornito e consentano di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore del mercato .**
- può essere opportuno prevedere un meccanismo di recupero per minimizzare ex ante il rischio di sovracompensazione. L'autorità aggiudicatrice può definire standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori economici o può prendere in considerazione, nella sua decisione di aggiudicazione, gli aspetti qualitativi relativi alle diverse proposte.

# Clausola salvaguardia

- “ **Casi in cui una procedura di appalto non permette di ottenere il minimo costo per la collettività in quanto essa non dà adito a una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva:**
- “ *presentazione di una sola offerta*
- “ *infrastruttura di proprietà del fornitore*

# Campo di applicazione decisione

## *compensazioni per prestazione di SIEG:*

- a) Fino a Euro **15 milioni per anno** ( l'importo annuo è calcolato come media degli importi annui della compensazione che si prevede di ricevere durante il periodo d'incarico);
- b) Per **ospedali** che forniscono cure mediche, compresi servizi di emergenza;
- c) Per **servizi sociali (di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili)**;
- d) Per **collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri** nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il SIEG;
- e) Per **aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 200 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300 000 passeggeri per i porti** nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il SIEG

**Durata incarico inferiore a dieci anni, salvo casi speciali**

## **La decisione 2011: ancora sul campo di applicazione**

- “ non si applica al settore dei trasporti terrestri**
- “ si applica al settore dei trasporti aerei e marittimi soltanto agli AdS sotto forma di compensazione per SIEG che soddisfano, all’occorrenza, rispettivamente le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1008/2008 e (CE) n. 3577/92.**

## dalla decisione del 2005 alla decisione del 2011 : il campo di applicazione

	DEC . 2005	DEC. 2011 <i>INCARICO &lt; 10 ANNI</i>	
compensazioni	< 30 milioni euro	< 15 milioni euro	↓
Settori	Ospedali, Edilizia popolare	Ospedali (compresi serv.emergenza), altri servizi sociali *	↑
Collegamenti isole	300.000 passeggeri	300.000 passeggeri	=
Porti areoporti	<300.000 passeggeri <1.000.000 passeggeri	<300.000 passeggeri <200.000 passeggeri	= ↓

*\*(edilizia popolare, infanzia, accesso mercato lavoro, assistenza e inclusione sociale gruppi vulnerabili)*

# Regole di compatibilità

- ” SIEG
- ” L'atto d'incarico include un riferimento alla decisione
- ” Importo della compensazione
- ” Controllo della sovracompensazione
- ” Obblighi di trasparenza per gli aiuti > 15 milioni di EUR concessi alle imprese con attività al di fuori del SIEG

” **Importo compensazione** •

costo SIEG + margine utile ragionevole

” ***Approccio pluriennale***

” ***Metodologia per calcolare i costi netti***

” ***Utile ragionevole*** (il tasso di remunerazione del capitale che un’impresa media esigerebbe nel valutare se prestare o meno il SIEG per l’intero periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio)

«tasso di remunerazione del capitale» = tasso di rendimento interno che l’impresa ottiene sul capitale investito nel periodo di incarico.

oppure

un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente + un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondano alla durata e valuta dell’atto di incarico.

Il tasso swap è l’equivalente — con una scadenza più lunga — del tasso IBOR («Inter-Bank Offered Rate»). Viene utilizzato sui mercati finanziari come tasso di riferimento per fissare il tasso di finanziamento

# Approccio pluriennale

se l'importo della compensazione varia nel corso dell'incarico, l'importo annuo è calcolato come **media** degli importi annui della compensazione che si prevede di ricevere durante il periodo di incarico

# Disposizioni transitorie

- “ I regimi di aiuto messi ad esecuzione a norma della decisione 2005/842/CE prima dell'entrata in vigore della presente decisione devono continuare a essere considerati compatibili con il mercato interno e essere esentati dall'obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni.
- “ Gli aiuti messi ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione in difformità dalla decisione 2005/842/CE, ma che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione, devono essere considerati compatibili con il mercato interno e ed esentati dall'obbligo di notifica,

# Obblighi di relazione

**Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della decisione.** Tali relazioni forniscono una descrizione dettagliata dell'applicazione della decisione e in particolare:

- a) una **descrizione dell'applicazione della decisione** ai servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, comprese le attività interne;
- b) l'indicazione **dell'importo totale degli aiuti concessi** in forza della decisione, ripartito per settore economico di appartenenza dei beneficiari;
- c) l'indicazione se, per un particolare tipo di servizio, l'applicazione della decisione ha occasionato difficoltà o denunce di terzi;
- d) ogni altra informazione richiesta dalla Commissione che verrà indicata in tempo utile prima del termine per la trasmissione della relazione.

**La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2014.**

# La disciplina

SIEG 2005	SIEG 2011
<p>“ <b>Compensazione della totalità dei costi dell’operatore</b></p>	<p>“ <i>Compensazione sulla base dei costi attesi</i></p> <p>“ <i>Incentivi all’efficienza</i></p> <p>“ <i>Nuova metodologia di calcolo dei costi (NAC)</i></p> <p>“ <i>Rispetto delle regole appalti, laddove applicabili</i></p> <p>“ <i>Principio di parità di trattamento</i></p> <p>“ <i>Trasparenza ex-ante ed ex-post</i></p> <p>“ <i>Controllo e prevenzione di possibili gravi distorsioni concorrenziali</i></p>

# Disciplina: Campo di applicazione

” **Settoriale - *Non si applica:***

” al trasporto terrestre

” alla radiodiffusione pubblica

***temporale***

” dal 31 gennaio 2012 ( anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima del 31 gennaio 2012)

” agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data.

” Tuttavia, se l'aiuto concesso prima del 31 gennaio 2012, non si applicano i principi relativi a consultazione pubblica, appalti, assenza discriminazione di cui punto 20, costo evitato netto, efficienza, trasparenza (pubblicazione esito)

# Disciplina: Norme di compatibilità

- ❖ Trasparenza
- ❖ Rispetto delle norme sugli appalti pubblici
- ❖ Assenza di discriminazione
- ❖ Importo della compensazione
- ❖ Efficienza
- ❖ Valutazione semplificata di aiuti a cui si applica di norma la decisione (riserva)
- ❖ Valutazione approfondita in caso di gravi distorsioni della concorrenza

# Trasparenza nella disciplina

## ” **Rispetto delle esigenze di servizio pubblico: consultazione pubblica o strumento analogo**

(punto 14 della disciplina: «...è opportuno che gli Stati membri dimostrino di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico cui è offerto sostegno mediante una **consultazione pubblica** o altri strumenti adeguati per tener conto degli interessi di utenti e fornitori .»)

## ” **Rispetto della direttiva sulla trasparenza**

## ” **Pubblicazione requisiti**

# Rispetto norme appalti pubblici

- “ Direttiva appalti pubblici
- “ Trasparenza, principi di parità di trattamento e di non discriminazione del TFUE

# **L'autorità pubblica aggiudica un appalto pubblico di servizi**

## **L'autorità pubblica paga al prestatore di servizio un determinato corrispettivo.**

- “ (a) **il valore dell'appalto è superiore alle soglie di applicazione della direttiva 2004/18/CE** . Gli appalti pubblici di servizi rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Gli appalti di servizi sociali e sanitari sono tuttavia sottoposti a un numero molto limitato di articoli della direttiva, (cfr. articolo 21). Le specifiche tecniche devono essere definite all'inizio della procedura di aggiudicazione di un appalto, e il risultato della procedura deve essere pubblicato. Inoltre, quando aggiudicano appalti pubblici di servizi sanitari e sociali, le autorità pubbliche devono rispettare anche i principi essenziali del TFUE, come l'obbligo di trasparenza e quello di riservare agli operatori economici un trattamento identico e non discriminatorio se detti servizi presentano un interesse transfrontaliero .
- “ (b) **il valore dell'appalto è inferiore alle soglie di applicazione della direttiva**
- “ **2004/18/CE** l'autorità pubblica deve tuttavia conformarsi alle disposizioni e ai principi essenziali del diritto dell'Unione, come i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, se il rispettivo appalto presenta un interesse transfrontaliero

# **l'autorità pubblica aggiudica una concessione di servizi**

**il corrispettivo consiste principalmente nel diritto di gestire economicamente il servizio**

***Il concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio in questione .***

In ogni caso, le autorità pubbliche che aggiudicano una concessione di servizi devono rispettare le disposizioni e i principi essenziali del diritto dell'Unione e in particolare **i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.**

## obblighi derivanti dai principi di trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione

- “ pubblicità adeguata dell'intenzione dell'autorità pubblica di aggiudicare un appalto pubblico o una concessione. La pubblicità può limitarsi a una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione prevista, accompagnata da un invito a rivolgersi all'autorità pubblica. È indispensabile che tutti i prestatori di servizi potenzialmente interessati abbiano la possibilità di esprimere il loro interesse a presentare un'offerta per l'appalto.
- “ durante i negoziati, tutti gli operatori economici devono essere trattati su un piano di parità e ricevere le stesse informazioni dall'autorità pubblica.

•

## ” **Importo compensazione**

- ” costo SIEG + margine utile ragionevole
  
- ” Approccio pluriennale
- ” Metodologia del costo evitato netto
- ” Margine di utile ragionevole
- ” Incentivi di efficienza obbligatori
- ” Disposizioni applicabili alle imprese con attività al di fuori del SIEG

# Efficienza

- “ Gli Stati membri devono introdurre incentivi di efficienza, tranne in casi debitamente giustificati
- “ Elevata flessibilità per gli Stati membri riguardo alla concezione
- “ Non può essere realizzata a scapito della qualità
- “ Gli incrementi di efficienza possono essere mantenuti come “utili ragionevoli aggiuntivi”

# Incentivi all'efficienza

- “ **Nel definire il metodo di compensazione, gli SM devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che possano debitamente dimostrare che questo non sia possibile o opportuno.**

Ad esempio, si può definire:

- “ **in anticipo un livello di compensazione fisso che preveda e incorpori gli incrementi di efficienza che si può prevedere che l'impresa realizzi nel corso della durata dell'atto di incarico.**
- “ **obiettivi di efficienza produttiva nell'atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti.** Se l'impresa non soddisfa gli obiettivi, la compensazione dovrebbe essere ridotta in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Per contro, se l'impresa supera gli obiettivi stabiliti, la compensazione dovrebbe essere aumentata in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico.

# Costi attesi

- ” Qualora la compensazione si basi, del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell'atto di incarico e devono basarsi su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. I costi e le entrate previsti devono basarsi, se possibile, sulla competenza delle autorità di regolamentazione del settore o di altri organismi indipendenti dall'impresa. Gli Stati membri devono specificare su quali fonti si basano tali previsioni ( 3 ). La stima dei costi deve riflettere le aspettative di incrementi di efficienza realizzati dal fornitore del SIEG nel periodo dell'incarico.

# Costo netto necessario

- “ Il costo netto necessario — o che si prevede sarà necessario — per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato utilizzando la metodologia del **costo evitato netto**
- “ Il **costo netto necessario** per ottemperare agli obblighi di servizio pubblico è calcolato come **la differenza tra il costo netto per il fornitore del servizio soggetto ad un obbligo di servizio pubblico e il costo netto o utile del medesimo fornitore in assenza di tale obbligo.**
- “ Va riservata una particolare attenzione alla corretta valutazione dei costi che si prevede che il fornitore del servizio eviti e delle entrate che si prevede questi non realizzi, in assenza dell'obbligo di servizio pubblico. Il calcolo del costo netto deve valutare i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG

## **allegato IV della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica**

- “ Alcune specifiche.....
- “ Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
- “ Elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali (es: accesso ai servizi telefonici di emergenza, fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili etc.)
- “ utenti finali o categorie di utenti finali che possono essere solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni di mercato (comprendono utenti o categorie di utenti che non fruirebbero dei servizi di un operatore se non fosse soggetto ad osp)

# Margine di utile ragionevole

- ” Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il SIEG per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.
- ” *Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nel l'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, cioè l'IRR sui flussi di cassa del contratto.*

# valutazione approfondita in caso di gravi distorsioni della concorrenza

- “ Durata eccessiva dell’incarico
- “ Raggruppamento di compiti
- “ Preclusione del mercato senza procedura di selezione concorrenziale
- “ Diritti speciali o esclusivi che forniscono vantaggi immateriali
- “ Finanziamento di infrastrutture non replicabili senza accesso equo e non discriminatorio ai concorrenti
- “ L’incarico ostacola l’applicazione del diritto UE per la tutela del corretto funzionamento del mercato interno
  
- “ Possibili misure correttive: condizioni o impegni

## condizioni aggiuntive per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione

- “ **gravi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse dell'Unione possano verificarsi solamente in circostanze eccezionali.** Ad es:
- “ qualora l'incarico abbia una **durata** non giustificabile con riferimento a criteri oggettivi (quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili) o **comprenda una serie di compiti** (normalmente oggetto di incarichi distinti senza perdita di vantaggio sociale e senza costi aggiuntivi in termini di efficienza e efficacia nella fornitura del servizio).
- “ qualora uno Stato membro incarichi un fornitore di servizi pubblici, senza procedura di selezione concorrenziale, di **fornire un SIEG su un mercato non riservato dove sono già forniti servizi molto simili o si può prevedere che vengano forniti** in un futuro prossimo in assenza del SIEG.
- “ situazioni in cui l'aiuto consente all'impresa di **finanziarie la realizzazione o l'uso di un'infrastruttura che non è non replicabile** e che la mette in grado di precludere il mercato sul quale il SIEG è fornito o mercati rilevanti collegati. In questo caso può essere opportuno esigere che sia concesso ai concorrenti un accesso equo e non discriminatorio a tale infrastruttura, a condizioni adeguate.

# Trasparenza

- “ Per ciascuna compensazione della prestazione di SIEG che rientra nel campo di applicazione della disciplina, lo Stato interessato deve pubblicare le seguenti informazioni, su Internet o in altro modo adeguato:
  - “ a) i risultati della consultazione pubblica o degli altri strumenti adeguati di cui al punto 14;
  - “ b) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
  - “ c) l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
  - “ d) gli importi di aiuto concessi all'impresa su base annua

# Obblighi previsti

- “ **Ai sensi dell’articolo 6. (MISURE OPPORTUNE) della disciplina:**
- “ **entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri confermano alla Commissione la propria accettazione delle opportune misure proposte (IL Governo ha provveduto)**
- “ **entro il 31 gennaio 2013 gli Stati membri pubblicano l'elenco dei regimi di aiuto esistenti concernenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla nuova disciplina**
- “ **entro il 31 gennaio 2014 li adeguano effettivamente**

# Relazioni

**Ogni due anni** gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente una descrizione dell'applicazione della disciplina, che comprende:

a) una descrizione dell'applicazione dei principi delineati nella disciplina ai servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, comprese le attività interne;

b) l'importo totale degli aiuti concessi alle imprese che rientrano nel campo di applicazione, ripartito per settore economico di appartenenza dei beneficiari;

c) l'indicazione di eventuali difficoltà o denunce presentate da terzi riguardo all'applicazione dei principi delineati nella disciplina per un particolare tipo di servizio

d) altre informazioni richieste dalla Commissione riguardanti l'applicazione dei principi delineati nella disciplina, da precisare in tempo utile prima della trasmissione della relazione.

**La prima relazione è da trasmettere entro il 30 giugno 2014.**

# Regolamento de minimis

**SIEG 2005**

**Regolamento generale *de minimis***

**” 200.000 euro su tre anni**

**SIEG 2011**

***Specifico Regolamento de minimis per SIEG***

**” 500.000 euro su tre anni  
” mandato**

# Regolamento de minimis: base giuridica

Il regolamento del Consiglio (CE) 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare tramite regolamento una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non rispondano a tutti i criteri di cui all'art. 107 par.1 del TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica prevista dall'art. 108 par. 3



Regolamento de minimis

# Il mandato nel regolamento de minimis SIEG

- “ Il regolamento si applica agli aiuti concessi per la fornitura di SIEG. L'impresa beneficiaria deve pertanto ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso.
- “ Pur dovendo informare l'impresa della natura del servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso, l'atto di incarico non deve necessariamente contenere tutte le informazioni dettagliate precisate nella decisione di esenzione

# ***Regolamento de minimis generale e specifico per i SIEG: il campo di applicazione***

## **“ Gli aiuti esclusi**

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;**
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;**
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:**
  - i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,**
  - “ ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente**
  - “ o interamente trasferito a produttori primari;**

## ***segue: il campo di applicazione***

- “ d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- “ e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- “ f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- “ g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- “ h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

# Precisazioni sul campo di applicazione

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

# Settore della trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli

**Non sono da considerarsi come trasformazione e commercializzazione :**

- le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole (es. imballaggio uova);
- la prima vendita ai rivenditori o a imprese di trasformazione;



# **Il settore dei Trasporti nel de minimis:** **vincoli**

- “ **Reg. de minimis generale e Reg. de minimis SIEG**
- “ Sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi
- “ **Regolamento de minimis generale**
- “ L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari

# Importo e periodo di riferimento

## Regolamento de minimis generale

L'**importo** complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i **200 000 EURO** nell'arco di tre esercizi finanziari.

## Regolamento de minimis specifico SIEG


L'**importo** complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i **500 000 EURO** nell'arco di tre esercizi finanziari.

**Periodo di riferimento:** Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa a fini fiscali nello Stato membro interessato.

Gli anni debbono essere considerati su base mobile nel senso che nel caso di una nuova concessione di aiuto *de minimis* deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi precedenti

# Periodo di riferimento: un esempio

*De minimis*



- “ I massimali sono espressi in termini di sovvenzione
  - diretta in denaro.
- “ Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- “ Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, **l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.**
- “ Gli aiuti erogabili in più quote sono **attualizzati** al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento della concessione.

# aiuti trasparenti

- “ **il regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (aiuti trasparenti)** In particolare sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti
- “ a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione;
- “ b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale solo se l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale “de minimis”;
- “ c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio solo se il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa destinataria;

# aiuti trasparenti: aiuti concessi in un regime di garanzia

## Regolamento de minimis generale

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà, se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera **1500 000 EUR per impresa.**

***Per settore del trasporto su strada non supera 750000 EUR per impresa.***

Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile

La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso.

## Regolamento de minimis SIEG

d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà, se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera **3750 000 EUR per impresa.**

Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile stabilito.

La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso.

# aiuti concessi in un regime di garanzia

## Regolamento de minimis generale

I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:

- i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e
- ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento.

## Regolamento de minimis SIEG

I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:

- i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e
- ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento.

## Calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI

Con **decisione** della Commissione Europea n C(2010) 4505 def. del **6 luglio 2010**, è stato approvato il **metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI**.

Con successivo atto del **22/7/2010** del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l'applicazione da parte delle Amministrazioni che intendono utilizzare tale metodo per la quantificazione dell'intensità di aiuti in forma di garanzie (pubblicate sul sito del MISE sito in data 22 luglio)



# Quando si applica

- “ Il metodo sarà applicabile ai regimi:
- “ Che si rivolgono esclusivamente alle PMI, che non sono imprese in difficoltà secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 7, del RGE;
- “ Che prevedono importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria ed una copertura massima non superiore all'80% di ciascun finanziamento sottostante.
- “ La durata massima delle garanzie previste dai regimi di aiuto cui si applica il metodo è di 30 anni.

# Chi lo può applicare

- “ Il metodo sarà applicabile dalle amministrazioni italiane competenti per la gestione dei regimi di garanzia a favore delle PMI, quindi:
- “ Dal MISE (responsabile del fondo centrale di Garanzia per le PMI)
- “ Dalle Regioni

# Chi lo può applicare

- “ La metodologia potrebbe essere attuata anche da altri ministeri
- “ O da altre amministrazioni locali (Province e Comuni)
- “ nell’ambito dei loro compiti istituzionali in materia di aiuti alle imprese o, per le amministrazioni locali, su delega delle regioni.
- “ Il MISE è incaricato di assicurare l’applicazione coerente del metodo da parte delle differenti istituzioni.

# Cumulo

## Regolamento generale de minimis

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

## Regolamento de minimis SIEG

Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti “de minimis” fino al massimale di 500.000 euro.

Gli aiuti “de minimis” del regolamento de minimis SIEG non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

**Può una società di beneficiare allo stesso tempo di aiuti ai sensi del Regolamento generale di esenzione e del Regolamento generale de minimis, senza sollevare problemi di cumulo?**

Sì. Tuttavia, se l'aiuto de minimis è dato per gli stessi costi ammissibili che vengono sostenuti nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria e o di un regime di aiuti notificato è necessario assicurarsi che l'aiuto totale non superi l'intensità massima consentita dal regolamento generale di esenzione o dal regime notificato.

# Autocertificazione

- “ **Con riguardo alle dichiarazioni dei beneficiari trovano applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**
- “ **Le Amministrazioni, nel caso in cui acquisiscano dichiarazioni con valore di autocertificazione o dichiarazioni sostitutive, sono tenute in al rispetto degli articoli 46, 47, 71 e 76 del DPR 445.**
- “ **In particolare, il citato articolo 71 prevede che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”, specificando altresì le modalità di tale controllo.**
- “ **Al riguardo, poi, l’articolo 76 dello stesso D.P.R. stabilisce la responsabilità penale di “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso” nei casi previsti dal DPR medesimo, rinviando, a tal fine, alle norme del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

- **Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale**

•

- “ La possibilità di applicare il regime de minimis deve essere esplicitamente indicata nella disposizione istitutiva del beneficio
- “ I Regolamenti de minimis prevedono specifici obblighi di controllo in merito all’ammontare complessivo degli aiuti di importo minore ricevuti dalle singole imprese ed al rispetto del divieto di cumulo con altri aiuti statali per gli stessi costi ammissibili.
- “ Conseguentemente, la concessione di aiuti di importanza minore implica l’adozione di misure idonee a garantire l’esecuzione dei predetti controlli

# Il percorso logico

